



Comune di Vicenza

P.G.N. 29870

Cat. 6

Cl. 2

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 08/03/2016

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici, addì 8, del mese di marzo, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Achille Variati, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Antonio Caporrino e del Direttore Generale, arch. Antonio Bortoli che risulta così composta

	PRESENTE	ASSENTE
VARIATI ACHILLE (Sindaco)	X	
BULGARINI D'ELCI JACOPO (Vice Sindaco)	X	
BALBI CRISTINA	X	
CAVALIERI MICHELA	X	
CORDOVA ANNAMARIA		X
DALLA POZZA ANTONIO MARCO	X	
NICOLAI UMBERTO	X	
SALA ISABELLA	X	
ROTONDI DARIO	X	
ZANETTI FILIPPO	X	

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

OGGETTO: P.I.R.U.E.A. POMARI – ISTANZA DI PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA'. PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.

L'Assessore alla Progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza presenta la seguente relazione:

Il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale denominato P.I.R.U.E.A. POMARI è stato:

- approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 288 del 7.2.2003;
- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'11.3.2003 e divenuto efficace il 27.3.2003;
- oggetto di presa d'atto degli elaborati costituenti il P.I.R.U.E.A. con provvedimento della Giunta comunale n. 188 del 29.4.2003;
- convenzionato con Atto del notaio G. Rizzi di Vicenza rep. n. 89182 del 12.5.2003.

L'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Programma fissa la validità del Piano in 10 anni dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale regionale.

Con note del 10.1.2013, ns. prot. n. 2870 e n. 2874 del 14.01.2013, le società INCOS Italia S.p.A. e G.R.C. S.p.A., Ditte attuatrici del Piano, con diverse motivazioni, hanno richiesto la proroga del P.I.R.U.E.A. per un periodo di ulteriori 5 anni.

Con delibera di Giunta comunale n. 51 del 25.3.2014 il Comune di Vicenza ha rigettato le istanze di proroga presentate dalle Società sopra citate. Avverso tale provvedimento la società G.R.C. S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Veneto finalizzato all'annullamento della delibera.

Il TAR con sentenza n. 01038/2014 Reg.Prov.Coll. n. 00819/2014 Reg.Ric del 9.7.2014, ha accolto il ricorso riconoscendo al caso in specie l'applicazione dell'art.30, comma 3bis, della legge 98/2013. La scadenza del piano è stata quindi prorogata *ope legis* di tre anni rispetto al termine originario. Nulla è stato invece evidenziato in merito ai motivi fondanti del rigetto dell'istanza.

Il termine di scadenza del P.I.R.U.E.A. è pertanto ora determinato nella data del 10.03.2016.

Precisato quanto sopra, con nota pgn 10816 del 27.01.2016, la società G.R.C. S.p.A. ha richiesto una nuova proroga dei termini di scadenza del P.I.R.U.E.A. per ulteriori 3 anni.

Con comunicazione dirigenziale del 02.02.2016, P.E.C. pgn. 13853, sono state invitate le Ditte attuatrici del P.I.R.U.E.A. - *G.R.C. S.p.A., INCOS Italia S.p.A., VERDI IMMOBILIARE S.r.l.* - a produrre eventuali ulteriori memorie o osservazioni in merito all'istanza di proroga avanzata da una sola delle tre società attuatrici.

In riscontro, con nota del 17.02.2016, P.E.C. pgn. 20555, la società G.R.C. S.p.A. ha inoltrato integrazioni alla precedente istanza, precisando che la richiesta di proroga è data dalla *"necessità di portare a compimento la pista ciclopedonale situata lungo Via Soldà tra le due rotatorie"* la cui mancata realizzazione *"non è dipesa finora da circostanze riconducibili alla scrivente, bensì al mancato spostamento delle linea elettrica aerea (...) costruita sopra e parallelamente al tratto finale della pista (...)"*.

Successivamente, a seguito della Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L. 241/90, tenutasi in data 23.02.2016, verbale depositato agli atti, con comunicazione P.E.C. prot. n. 23804 del 24 febbraio 2016 indirizzata a G.R.C. S.p.A., e per conoscenza a INCOS Italia S.p.A. e VERDI IMMOBILIARE S.r.l., è stato comunicato ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 che non sussistono i presupposti per un'ulteriore proroga della validità del P.I.R.U.E.A..

Con nota del 26.2.2016, pgn. 24969, il legale di G.R.C. S.p.A., in riscontro al preavviso di diniego inviato, ha evidenziato *"l'oggettiva impossibilità per i soggetti attuatori di portare a termine le opere di urbanizzazione a causa di fatti non dipendenti da propria responsabilità"*. La realizzazione del percorso ciclopedonale *"costringerebbe il privato a spostare il relativo tracciato (della linea elettrica) fino all'interno dei lotti edificabili, con conseguente riduzione della capacità edificatoria ivi prevista"*.

Preso atto che alla data del 05.03.2016:

- non sono pervenute ulteriori osservazioni dalla società G.R.C. S.p.A. ;
- non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte delle altre due Ditte attuatrici del Piano in oggetto - *INCOS Italia S.p.A., VERDI IMMOBILIARE S.r.l.*

Considerato che è già decorsa la proroga di tre anni di scadenza dei termini del P.I.R.U.E.A. e che lo stato di attuazione del Piano, con riferimento alle opere di urbanizzazione ivi previste, è pressoché invariato rispetto al 2013.

Richiamata l'istruttoria tecnica degli uffici del 07.03.2016, depositata agli atti, e visto che dal punto di vista tecnico non trovano riscontro le motivazioni sostenute dalla società G.R.C. S.p.A., si conferma quanto già comunicato con nota del 24.02.2016, pgn. 23804, ossia, si ritiene l'istanza di proroga non accoglibile.

Inoltre, si precisa che, con riferimento "*al tavolo di confronto tra amministrazione e proprietà riguardante le modalità di attuazione delle potenzialità edificatorie nei lotti ineditati (...)*" -incontro del 5.01.2016 richiamato nell'istanza del 27 gennaio- citato nella nota del 26.02.2016 quale motivazione "*già sufficiente*" per la proroga, contrariamente a quanto esposto, il Settore Urbanistica non ha mai attivato alcun tavolo di confronto o di concertazione pubblico-privato finalizzato alla proroga o alla variante delle previsioni del P.I.R.U.E.A. in oggetto.

Ciò premesso;

- Vista la L. 241/1990;
- Vista l'art. 20 della L.R. 11/2004;
- Dato atto dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza.

L'Assessore sottopone all'approvazione della GIUNTA COMUNALE la seguente proposta di deliberazione:

La Giunta Comunale, udita la relazione dell'Assessore,

DELIBERA

1. di non accogliere, per le motivazioni riportate in premessa e nell'istruttoria tecnica del 07.03.2016, depositata agli atti, la richiesta di proroga del piano urbanistico attuativo denominato P.I.R.U.E.A. POMARI presentata dalla Società G.R.C. S.p.A. con nota pgn. 10816 del 27.1.2016 e successive comunicazioni;
2. di non prorogare il termine di validità del P.I.R.U.E.A. POMARI;
3. di dare mandato al Settore Urbanistica affinché proceda a notificare alle Ditte attuatrici la decadenza del P.I.R.U.E.A.;
4. di procedere tramite il Settore Infrastrutture al perfezionamento dei provvedimenti per la completa attuazione delle opere di urbanizzazione del Piano a carico delle Ditte attuatrici e ai necessari collaudi;
5. di dare atto, come riportato all'art. 20, comma 9, della L. 11/2004, che nei piani urbanistici attuativi anche se decaduti rimane "fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione";
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, che per l'inserimento nella deliberazione vengono integralmente trascritti nel presente verbale come segue:

"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì 7/3/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Guarti Danilo"

"Visto il punto 6 del dispositivo, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addì 8/3/16

IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia".

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata a voti unanimi e palesi.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvato con votazione in forma palese, all'unanimità.

IL PRESIDENTE
f.to Variati

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino